

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo»)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti** 7
- Regolamento (CE) n. 1384/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1385/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, che fissa taluni quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1386/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1387/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1388/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1389/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 25
- Regolamento (CE) n. 1390/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1003 00 90 26

Commissione

2003/574/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 luglio 2003, recante quindicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2733] 27

2003/575/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° agosto 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire alcuni dipartimenti della Francia e una provincia dell'Italia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione di tale malattia** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2786] 41

2003/576/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° agosto 2003, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2787] 43

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- * **Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio** 45

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni
ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo»)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha posto il riequilibrio fra modi di trasporto al centro della strategia di sviluppo sostenibile.
- (2) In mancanza di interventi decisivi, il trasporto totale di merci su strada in Europa è destinato ad aumentare del 50 % entro il 2010, con un conseguente aumento del traffico merci internazionale su strada di circa 12 miliardi di tonnellate per chilometro all'anno.
- (3) Nel Libro bianco dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» la Commissione ha proposto di adottare misure che dovrebbero riportare, entro il 2010, la suddivisione fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998. Ciò costituirà la premessa di un'ulteriore evoluzione negli equilibri a partire dal 2010.

(4) È necessario istituire un programma, in seguito denominato «programma Marco Polo» o «il programma», volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità, nonché a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile. Per realizzare tale obiettivo il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, a quello della logistica e ad altri settori collegati. Tali azioni dovrebbero contribuire a mantenere la suddivisione del traffico merci fra i diversi modi di trasporto ai livelli registrati nel 1998 contribuendo a trasferire il previsto aumento aggregato nel traffico merci internazionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile.

(5) Il programma Marco Polo prevederà tre tipi di azione: in primo luogo, azioni di trasferimento fra modi, volte a trasferire quanto più traffico merci possibile, nelle attuali condizioni di mercato, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne; in secondo luogo, azioni catalizzatrici, volte a modificare le modalità secondo cui sono effettuati i trasporti merci non su strada nella Comunità; in terzo luogo, azioni comuni di apprendimento, volte a migliorare le conoscenze logistiche nel settore merci ed a promuovere metodi e procedure avanzati di cooperazione nel mercato del trasporto merci.

(6) Le azioni devono riguardare il territorio di almeno due paesi. Qualora si tratti di Stati membri o di altri paesi che partecipano al programma Marco Polo conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento, il programma rimborserà i costi sostenuti dalle imprese partecipanti, nei limiti previsti dal regolamento.

⁽¹⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 354.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 aprile 2003 (GU C 153 E dell'1.7.2003, pag. 252) e decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(7) Per riflettere la dimensione europea delle azioni, occorrerebbe incoraggiare la collaborazione tra imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un'azione.

- (8) I proponenti dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, progetti esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. Non si dovrebbero scoraggiare progetti accettabili introducendo una definizione eccessivamente rigorosa delle azioni ammissibili. In particolare, la flessibilità lasciata alla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per la selezione dei progetti dovrebbe consentire che progetti efficaci ma di importo inferiore alle soglie minime indicative di finanziamento, possano ottenere un contributo finanziario comunitario.
- (9) Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o superiori in termini di ulteriore trasferimento fra modi, di qualità, di vantaggi ambientali e di efficienza rispetto all'avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa.
- (10) Per risultare trasparenti, obiettivi e contenuti entro limiti precisi, gli aiuti alla fase di avviamento delle azioni di trasferimento fra modi dovrebbero essere commisurati al risparmio che comporterà per la società il passaggio dal solo trasporto su strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e alle vie navigabili interne oppure a una combinazione di modi di trasporto. La Commissione ha pertanto stabilito un contributo finanziario indicativo pari a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro trasferite.
- (11) Considerando, da un lato, l'importanza riconosciuta sia nel Libro bianco dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» sia nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg alla questione dell'internalizzazione dei costi esterni, segnatamente di quelli ambientali e, dall'altro, il carattere fortemente evolutivo del mercato dei trasporti, dovrebbe essere possibile tener conto dei lavori futuri riguardanti la metodologia da sviluppare per l'internalizzazione dei costi esterni, valutare regolarmente l'evoluzione dei differenziali di costi esterni e, se del caso, proporre di conseguenza una modifica dell'importo indicativo del contributo finanziario.
- (12) I risultati delle azioni catalizzatrici e delle azioni comuni di apprendimento del programma dovrebbero essere adeguatamente diffusi, per garantirne riproduzione, pubblicità e trasparenza.
- (13) In occasione della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti è necessario assicurare che i progetti selezionati contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochino inaccettabili distorsioni della concorrenza. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'attuazione del presente regolamento. Essa dovrebbe inoltre presentare, entro il 31 dicembre 2006, una relazione di valutazione dei risultati del programma Marco Polo corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.
- (14) Poiché l'obiettivo del programma Marco Polo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni del programma, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (16) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
- (17) Affinché i finanziamenti previsti dal presente regolamento possano essere erogati nel modo più opportuno e rapido, esso dovrebbe entrare in vigore entro il più breve tempo possibile dalla data di adozione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, in seguito denominato «programma Marco Polo» o il «programma», che ha l'obiettivo di ridurre la congestione stradale, di migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e di potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile, per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2010 al fine di trasferire, entro la fine del programma, il previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate per chilometro, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «azione»: qualunque progetto legato al settore logistico, eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti ottimizzando i servizi a monte e a valle nelle catene intermodali di trasporto, nel territorio degli Stati membri;
- b) «azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in maniera diretta ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici;
- c) «azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a superare le barriere strutturali presenti nel mercato comunitario del trasporto merci che ostacolano il buon funzionamento del mercato, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario e delle vie navigabili interne e/o l'efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi; ai fini della presente definizione si intende per «barriera di mercato strutturale» qualsiasi ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon funzionamento della catena del trasporto merci;
- d) «azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche;
- e) «misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici. Le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono considerate «misure di accompagnamento»;
- f) «misura preparatoria»: qualsiasi azione che prepara un'azione catalizzatrice, come studi di fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di attrezzatura;
- g) «consorzio»: qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente un'azione condividente i rischi;
- h) «impresa»: qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento;
- i) «ausiliaria»: qualsiasi attività necessaria, benché subordinata, al raggiungimento degli obiettivi delle «azioni di trasferimento fra modi» o delle «azioni catalizzatrici»;

- j) «tonnellata per chilometro»: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente volumetrico, per la distanza di un chilometro;
- k) «paese terzo vicino»: qualunque Stato non membro dell'Unione europea o candidato all'adesione all'Unione europea che ha una frontiera comune con l'Unione europea o che si affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l'Unione europea.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il programma Marco Polo si applica ad azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici, azioni comuni di apprendimento che:
 - a) riguardano il territorio di almeno due Stati membri, o
 - b) riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino.
2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese sono finanziati dal programma unicamente nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del consiglio di associazione per ciascun paese interessato.
4. Il programma è aperto inoltre alla partecipazione degli Stati membri dell'EFTA e del SEE, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con tali paesi.

CAPO II

PROPONENTI ED AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 4

Proponenti ammissibili

1. Di norma, i progetti sono presentati da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in uno Stato membro e un paese terzo vicino.
2. Le imprese stabilite al di fuori della Comunità o al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, eventualmente associate ai progetti, non possono in alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.

Articolo 5

Azioni di trasferimento fra modi

1. Le azioni di trasferimento fra modi, compreso, se del caso, il trasferimento fra modi aggiuntivo risultante dallo sviluppo di un servizio esistente, possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal programma purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sia previsto che le azioni di trasferimento fra modi realizzano un trasferimento reale, sostanziale, misurabile e sostenibile del traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o ad una combinazione di modi in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile;
- b) sulla base di un piano d'impresa realistico, le azioni di trasferimento fra modi risultino autonomamente redditizie dopo aver ricevuto il finanziamento comunitario per non più di 36 mesi;
- c) le azioni di trasferimento fra modi non comportino distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;
- d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisca la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi rilevanti.

2. Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 30 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. Anche le spese ausiliarie legate alle infrastrutture, purché restino marginali, sono ammissibili al contributo finanziario comunitario fino ad un massimo del 30 %. Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.

3. Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 2, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro di merci su strada trasferite. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, qualora necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se necessario, l'importo del contributo finanziario comunitario.

4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base ad accordi di finanziamento. La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 38 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi.

5. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione di trasferimento fra modi è pari a 250 milioni di tonnellate per chilometro di trasferimento fra modi effettuato o, in funzione dell'importo indicativo per euro di finanziamento, a un importo di 500 000 EUR.

Articolo 6

Azioni catalizzatrici

1. Le azioni catalizzatrici sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'azione catalizzatrice raggiunga i propri obiettivi entro 48 mesi e risulti in seguito autonomamente redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;
- b) l'azione catalizzatrice presenti carattere innovativo a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;
- c) sia previsto che l'azione catalizzatrice realizzi un trasferimento tra modi reale, misurabile e sostenibile del traffico merci dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario, le vie navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile. Sia previsto che l'azione catalizzatrice realizzi una riduzione della congestione del trasporto su strada e non un trasferimento tra il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne;
- d) l'azione catalizzatrice proponga un progetto realistico che fissi tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi le esigenze in termini di assistenza e guida da parte della Commissione;
- e) l'azione catalizzatrice non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;
- f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisca la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi rilevanti.

2. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», particolare attenzione è riservata alle azioni catalizzatrici volte ad attuare concetti nuovi, tra cui il concetto di «autostrada del mare».

Le azioni catalizzatrici relative al mercato dei trasporti dovrebbero essere realizzate di preferenza nell'ambito delle reti trans-europee di cui alla decisione n. 1692/96/CE⁽¹⁾, oppure dei corridoi e delle zone paneuropei di trasporto.

3. Risultati e metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. Anche le spese legate a misure ausiliarie che prevedono interventi infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione, purché restino marginali, sono ammissibili al contributo finanziario comunitario fino ad un massimo del 35 %. Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.

5. Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di accordi di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 50 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 50 mesi.

6. Gli obiettivi politici prioritari che saranno presi in considerazione nella procedura di selezione di tali azioni sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere periodicamente gli obiettivi politici prioritari.

7. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione catalizzatrice è di 1,5 milioni di EUR.

Articolo 7

Azioni comuni di apprendimento

1. Le azioni comuni di apprendimento sono ammissibili ai finanziamenti previsti dal programma purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'azione permetta di migliorare i servizi commerciali offerti sul mercato e abbia una durata non superiore a 24 mesi;

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

b) l'azione presenti carattere innovativo a livello europeo;

c) l'azione non comporti distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;

d) l'azione comune di apprendimento proponga un progetto realistico che fissi tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi le esigenze in termini di assistenza e guida da parte della Commissione.

2. Risultati e metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo del presente regolamento.

3. Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia data l'approvazione definitiva per il finanziamento comunitario. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.

4. Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso sulla base di accordi di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali accordi non è di regola superiore a 26 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi.

5. Gli obiettivi politici prioritari che saranno presi in considerazione nella procedura di selezione di tali azioni sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può rivedere periodicamente gli obiettivi politici prioritari.

6. La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR.

Articolo 8

Regole dettagliate

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce regole procedurali dettagliate per la presentazione delle domande, la selezione, l'esecuzione, la diffusione, nonché per l'elaborazione delle relazioni e la verifica dei requisiti delle azioni previste dal programma.

*Articolo 9***Aiuti di Stato**

Il contributo finanziario comunitario alle azioni definite dal programma non esclude la concessione alla stessa azione di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti fissati per ciascun tipo di azione rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 3.

CAPO III

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE AZIONI*Articolo 10***Presentazione delle azioni**

Le azioni sono presentate alla Commissione conformemente alle regole dettagliate stabilite ai sensi dell'articolo 8. La presentazione contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell'articolo 11.

*Articolo 11***Selezione delle azioni — Concessione del contributo finanziario**

Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Ai fini della selezione delle azioni cui intende concedere il contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e, nei dovuti casi, delle condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7. La selezione tiene conto dei benefici ambientali offerti dalle azioni proposte e del loro contributo alla riduzione della congestione stradale. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

La Commissione informa i beneficiari e gli Stati membri delle decisioni adottate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 13***Bilancio**

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è pari a 75 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 14***Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma**

Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell'attuazione degli articoli 5, 6 e 7.

*Articolo 15***Valutazione**

1. La Commissione informa il comitato almeno una volta all'anno dell'esecuzione finanziaria del programma e fornisce un aggiornamento dello stato di tutte le azioni finanziate nell'ambito del programma.

2. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati del programma Marco Polo, alla luce dell'obiettivo dello stesso, corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNI

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003

relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per migliorare il funzionamento del sistema relativo all'introduzione nella Comunità e all'esportazione e alla riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, istituito dal regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative⁽¹⁾, è opportuno fare il bilancio della sua applicazione. Per fini di chiarezza, occorrerebbe abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 3295/94.
- (2) La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. Tale obiettivo è conforme agli interventi in atto sul piano internazionale.
- (3) Nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative e, in genere, le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l'introduzione, compreso il trasbordo, nel territorio doganale della Comunità, l'immissione in libera pratica nella Comunità, il vincolo ad un regime sospensivo, il collocamento in zona franca o in deposito franco e istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto.
- (4) L'intervento dell'autorità doganale dovrebbe essere applicato anche alle merci contraffatte o usurpative e alle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, che sono in procinto di essere esportate, riesportate o in uscita dal territorio doganale della Comunità.
- (5) L'intervento dell'autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell'immissione in libera pratica, dell'esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, in procinto di essere riesportate previa notifica, introdotte nel territorio doganale o di lasciare tale territorio, per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.
- (6) Occorre definire ed armonizzare in tutti gli Stati membri le informazioni che devono figurare nella domanda d'intervento, quali la durata di validità e la forma. Lo stesso dicasi per le condizioni che disciplinano l'accettazione delle domande da parte delle autorità doganali e dei servizi designati a riceverle, esaminarle e registrarle.
- (7) Occorrerebbe autorizzare gli Stati membri a bloccare, per un periodo determinato, le merci in questione, anche prima della presentazione o dell'accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, affinché questi possa presentare una domanda d'intervento alle autorità doganali.
- (8) Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari.
- (9) Per permettere alle amministrazioni doganali e ai titolari del diritto di applicare il regolamento, occorrerebbe prevedere inoltre una procedura più flessibile che consenta di distruggere le merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale senza che vi sia l'obbligo di avviare una procedura volta a determinare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale.
- (10) Occorre definire le misure applicabili alle merci in questione, quando è accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative o, in genere, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. Tali misure dovrebbero non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche costituire un efficace deterrente per altre operazioni della stessa natura.

⁽¹⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (11) Per evitare di perturbare lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, tranne quando indicazioni concrete lascino supporre che vi sia un uso commerciale, è opportuno escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le merci che possono essere contraffatte, usurpative o merci che possono violare taluni diritti di proprietà intellettuale, importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione della franchigia doganale.
- (12) Per garantire l'efficacia del presente regolamento è necessario garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni che esso stabilisce e rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare facendo riferimento al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾.
- (13) Alla luce, in particolare, dell'esperienza maturata nell'attuazione del presente regolamento, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di estendere l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal presente regolamento.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (15) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3295/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

- a) siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

- b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, di detto regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale», si intendono:

- a) le «merci contraffatte», vale a dire:
- i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽⁴⁾ o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;
 - ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figurino tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);
 - iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

- b) le «merci usurpative», vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽⁵⁾ o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

⁽⁴⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi:

- i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro;
- ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio ⁽¹⁾ o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio ⁽³⁾;
- iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1493/1999 ⁽⁵⁾ del Consiglio;
- v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ⁽⁶⁾.

2. Ai fini del presente regolamento per «titolare del diritto» si intende:

- a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d'origine protetta, di un'indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1; o
- b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.

3. È assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o a quelle protette da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d'autore o diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁵⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

Analogamente, il presente regolamento non si applica alle merci di cui al primo comma che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto.

2. Nei casi in cui merci prive di carattere commerciale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, siano contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale, gli Stati membri considerano tali merci escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.

CAPO II

DOMANDA D'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

SEZIONE 1

Misure anteriori ad una domanda d'intervento delle autorità doganali

Articolo 4

1. Quando, durante un intervento effettuato in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento a norma dell'articolo 5.

2. Ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire all'autorità doganale tutte le informazioni utili per confermare i sospetti di quest'ultima, prima che il titolare del diritto sia informato del rischio di violazione.

SEZIONE 2

Presentazione ed espletamento delle domande d'intervento delle autorità doganali

Articolo 5

1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (domanda d'intervento).

2. Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande d'intervento.

3. Quando esistono sistemi di scambio elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano i titolari del diritto a presentare la domanda d'intervento per via elettronica.

4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d'intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

5. La domanda d'intervento dev'essere presentata su un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, e in particolare:

- i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
- ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto;
- iii) il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto.

La domanda d'intervento deve altresì contenere la dichiarazione del richiedente di cui all'articolo 6 e un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

La domanda d'intervento di cui al paragrafo 4 indica lo o gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento dell'autorità doganale nonché il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.

A titolo indicativo e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso, quali:

- a) il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda d'intervento;
- b) il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
- c) il numero d'identificazione della spedizione o dei colli;
- d) la prevista data di arrivo o di partenza delle merci;
- e) il mezzo di trasporto utilizzato;
- f) l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore delle merci;
- g) il o i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;
- h) le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.

6. Possono inoltre essere chieste informazioni particolareggiate peculiari al tipo di diritto di proprietà intellettuale indicato nella domanda d'intervento.

7. Il servizio doganale competente che riceve una domanda d'intervento espleta la medesima e informa per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione.

Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate dall'espletamento della domanda.

8. Quando la domanda non contiene le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5, il servizio doganale competente può decidere di non espletare la domanda d'intervento; in tal caso esso fornisce la motivazione della sua decisione e informazioni sulla procedura di impugnazione. La domanda può essere ripresentata solo se debitamente completata.

Articolo 6

1. Le domande d'intervento sono corredate di una dichiarazione del titolare del diritto presentata per iscritto o per via elettronica, ai sensi della legislazione nazionale, con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, non sia proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

Con la medesima dichiarazione il titolare del diritto accetta inoltre di assumersi tutte le spese sostenute a norma del presente regolamento per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell'articolo 9 e, se del caso, dell'articolo 11.

2. Quando la domanda d'intervento è presentata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, il titolare del diritto accetta, nella dichiarazione, di fornire e pagare eventuali traduzioni necessarie; tale dichiarazione è valida in ciascuno degli Stati membri in cui si applica la decisione che accoglie la domanda.

Articolo 7

Gli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis a qualsiasi domanda di proroga.

SEZIONE 3

Accoglimento della domanda d'intervento

Articolo 8

1. In caso di accoglimento della domanda d'intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali. Tale periodo è fissato al massimo ad un anno. Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a carico del titolare ai sensi del presente regolamento, il servizio che ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del diritto, prorogare tale periodo.

Il titolare del diritto informa il servizio doganale competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, se il diritto non è più validamente registrato o è estinto.

2. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello o degli Stati membri eventualmente interessati alle merci che nella suddetta domanda sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Quando una domanda d'intervento presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, è accolta, il periodo durante il quale intervengono le autorità doganali è fissato ad un anno; alla scadenza tale periodo può essere prorogato dal servizio che ha esaminato la domanda originaria, su richiesta scritta del titolare del diritto. L'articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, *mutatis mutandis*, alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano.

Quando una domanda di intervento è accolta, spetta al richiedente trasmettere tale decisione, corredata di ogni altra informazione e delle traduzioni eventualmente necessarie, al servizio doganale competente dello o degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l'intervento delle autorità doganali. Tuttavia, con il consenso del richiedente, la decisione può essere trasmessa direttamente dal servizio doganale competente che ha preso la decisione.

Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri interessati, il richiedente fornisce le informazioni aggiuntive necessarie per l'esecuzione della suddetta decisione.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Tale decisione entra in vigore nello o negli Stati membri destinatari soltanto dalla data di trasmissione della decisione di cui al paragrafo 2, terzo comma e quando il titolare del diritto ha espletato le formalità di cui all'articolo 6.

La suddetta decisione è poi comunicata immediatamente agli uffici doganali nazionali che possono essere interessati alle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.

Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, alla decisione di proroga della decisione iniziale.

CAPO III

MODALITÀ D'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE A DELIBERARE NEL MERITO

Articolo 9

1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.

L'ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda d'intervento.

2. Il servizio doganale competente o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 informa il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del suo intervento ed è autorizzato a comunicare loro il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate, senza per questo dover informare, a seguito di tale comunicazione, l'autorità competente a deliberare nel merito.

3. Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale, e ai sensi delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, l'ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

L'ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.

Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e, secondo le norme in vigore nello Stato membro interessato e su richiesta espressa del titolare del diritto, consegnarli o trasmetterli a quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi, per agevolare la prosecuzione della procedura. Se le circostanze lo permettono, e fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, i campioni devono essere restituiti non appena conclusa l'analisi tecnica e, se del caso, prima dell'eventuale svincolo delle merci o della revoca del blocco. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto l'intera responsabilità del titolare del diritto.

Articolo 10

Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale.

Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'avvio della procedura di cui all'articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale.

Articolo 11

1. Quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale mentre si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le autorità doganali possono disporre l'abbandono di tali merci ai fini della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le seguenti condizioni:

- entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 9 il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali che le merci oggetto della procedura violano un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e forniscono per iscritto a tali autorità l'autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle autorità doganali tali informazioni possono essere fornite direttamente alle autorità doganali dal dichiarante, detentore o proprietario delle merci. Si ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non si è espressamente opposto alla loro distruzione entro il termine prescritto. In casi giustificati tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi,
- se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.

2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti la distruzione delle merci, si applica la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 12

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, trasmesse al titolare del diritto, devono servire esclusivamente ai fini indicati agli articoli 10, 11 e 13, paragrafo 1.

Qualsiasi altro uso, non consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica la circostanza, può impegnare, sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio si trovano le merci in questione, la responsabilità civile del titolare del diritto e comportare la sospensione della domanda d'intervento per il restante periodo di validità, prima che essa sia prorogata, nello Stato membro in cui si sono verificati i fatti.

In caso di recidiva, il servizio doganale competente può negare la proroga della domanda. Per le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 4, esso deve inoltre informare gli altri Stati membri indicati nel formulario.

Articolo 13

1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell'articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto dal titolare del diritto il consenso di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.

2. Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di cui al paragrafo 1 è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga.

Articolo 14

1. Se le merci sono sospettate di violare i diritti relativi ai disegni o modelli, ai brevetti, ai certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, il dichiarante, il proprietario, l'importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

- a) il servizio o l'ufficio doganale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sia stato informato, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'avvio entro il termine ivi previsto di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale;
- b) l'autorità competente a tale fine non abbia autorizzato misure conservative prima dello scadere del termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- c) tutte le formalità doganali siano state espletate.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1 dev'essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto.

La costituzione della garanzia lascia impregiudicate gli altri mezzi di impugnazione di cui dispone il titolare del diritto.

Quando la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno o modello, del brevetto, del certificato protettivo complementare o del diritto alla privativa per ritrovati vegetali, la garanzia è svincolata se la persona che ha avviato la procedura non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto notifica della sospensione dello svincolo o del blocco.

Quando si applica l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a trenta giorni lavorativi.

Articolo 15

Le modalità di magazzinaggio delle merci per la durata della sospensione dello svincolo o del blocco sono determinate da ciascuno Stato membro ma non comportano spese per i servizi doganali.

CAPO IV

**DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE
COME MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE**

Articolo 16

Sono vietati:

- l'ingresso nel territorio doganale della Comunità,
- l'immissione in libera pratica,
- il trasferimento dal territorio doganale della Comunità,
- l'esportazione,
- la riesportazione,
- il vincolo ad un regime sospensivo, o
- il collocamento in zona franca o in deposito franco

di merci che al termine della procedura di cui all'articolo 9 sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 17

1. Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

- a) di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi;
- b) di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione.

Tranne in casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi di fabbrica o di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte.

2. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere confiscate a favore dell'Erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

CAPO V

SANZIONI*Articolo 18*

Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DEL TITOLARE DEL DIRITTO

Articolo 19

1. L'accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al risarcimento nel caso in cui merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, unicamente alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.

2. L'esercizio da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale comporta la loro responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o delle persone cui si riferiscono le misure previste all'articolo 4, in caso di danni subiti a causa dell'intervento dell'autorità unicamente alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno o la perdita.

3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20*

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 23

La Commissione, in base alle informazioni di cui all'articolo 22, riferisce annualmente al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento. Se opportuno, la relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 24

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è abrogato con efficacia al 1° luglio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	52,8
	999	52,8
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	56,8
	388	63,9
	524	49,6
	528	50,1
	999	55,1
0806 10 10	052	136,5
	204	147,8
	220	106,2
	400	243,9
	600	149,6
	624	137,6
	999	153,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,3
	400	92,9
	508	56,4
	512	76,9
	528	70,6
	720	66,1
	800	183,5
	804	94,6
	999	90,3
0808 20 50	052	172,3
	388	65,8
	512	62,2
	528	71,4
	999	92,9
0809 20 95	052	291,2
	400	237,6
	404	251,5
	999	260,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	158,7
	064	92,6
	999	125,6
0809 40 05	064	80,9
	068	72,5
	094	66,2
	999	73,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003

che fissa taluni quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/2003 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. È necessario stabilire i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ultimo trimestre del 2003 nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione previsti all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (2) I quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C per il quarto trimestre devono essere stabiliti tenendo conto, da un lato, del volume dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 e, dall'altro, dei titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003.
- (3) Poiché il presente regolamento deve essere applicabile prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2003, occorre prevederne l'entrata in vigore immediata.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 2003, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane sono fissati in allegato.
2. Per il quarto trimestre del 2003, le domande di titoli d'importazione per i contingenti tariffari A/B e C:
 - a) presentate da un operatore tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003;
 - b) presentate da un operatore non tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo stabilito e notificato all'operatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003.

La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 5.

ALLEGATO

Quantità di banane disponibili per contingente tariffario e per categoria di operatori nel quarto trimestre del 2003*(in tonnellate, peso netto)*

Contingenti tariffari	Categoria di operatori	Quantità
A/B	Tradizionali	552 469,545
	Non tradizionali	98 137,614
C	Tradizionali	168 652,920
	Non tradizionali	17 770,572

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.


ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Duplicatore numerico a matrice, funzionante mediante uno scanner che consente di digitalizzare ed elaborare elettronicamente i testi e le immagini da riprodurre. L'apparecchio utilizza una matrice costituita da una pellicola di fibra vegetale ed è ricoperto da uno strato plastificato destinato a distruggere i dati mediante una testina termica. La matrice è poi trasportata su un cilindro di stampa per esservi fissata. I fogli da stampare sono pressati contro il cilindro da un rullo.</p> <p>L'apparecchio è dotato di un sistema di velocità di stampa regolabile (60, 80, 100 o 120 copie al minuto). Esso è dotato di un quadro di controllo che incorpora uno schermo convenzionale a cristalli liquidi, un selettore automatico, alloggiamenti per la carta e un'unità di ricezione con dispositivi di arresto laterali.</p> <p>L'apparecchio funziona come unità autonoma, ma può essere collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.</p>	8472 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8472 e 8472 10 00.</p> <p>Si tratta di un duplicatore a matrice che può funzionare in modo autonomo, per cui non può essere classificato nelle voci 8443, 8471 e 9009. Cfr. anche le note esplicative SA, capitolo 8472, punto 1.</p>
<p>2. Attrezzatura per l'esercizio muscolare, presentato in una valigetta portatile di plastica, consistente in un'unità elettronica a batteria munita di cavetti, 8 elettrodi e due cinghiette elastiche regolabili.</p> <p>Gli elettrodi sono fissati al corpo umano con le cinghiette e sono collegati all'unità elettronica mediante i cavetti.</p> <p>Gli impulsi elettrici trasmessi dagli elettrodi stimolano la contrazione ritmica dei muscoli. La potenza degli impulsi può essere aumentata o diminuita.</p>	8543 89 95	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8543, 8543 89 e 8543 89 95.</p> <p>Il prodotto non può essere classificato nella voce 9018 in quanto non è destinato ad essere usato come strumento o apparecchio per la medicina.</p> <p>Il prodotto non può essere classificato nella voce 9019 in quanto non è usato per curare malattie muscolari o come apparecchio per massaggio.</p> <p>Il prodotto non può essere classificato nella voce 9506 in quanto non è destinato all'esercizio fisico.</p>
<p>3. Autoveicolo fuoristrada nuovo per il trasporto del legname su terreni irregolari e sui sentieri forestali.</p> <p>Il veicolo ha un peso a pieno carico pari a 19,7 tonnellate e una capacità di carico pari a 8,5 tonnellate.</p> <p>Il veicolo è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'unità di traino a quattro ruote con motore diesel, una cabina per il conducente e una gru idraulica fissata in maniera permanente per le operazioni di movimentazione del carico, — un'unità di carico a quattro ruote per il trasporto di tronchi d'albero, collegata in maniera permanente al rimorchio mediante un attacco speciale. <p>Cfr. illustrazione A (*).</p>	8704 22 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 22 e 8704 22 91.</p> <p>Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87.</p> <p>Inoltre, non può essere considerato come un autoveicolo per usi speciali della voce 8705.</p>

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>4. Autoveicolo nuovo a quattro ruote, azionato da un motore a pistone con accensione a scintilla di 286 cm³ di cilindrata, con un peso a pieno carico pari a circa 620 kg e di dimensioni di circa 263 cm (lunghezza) x 122 cm (larghezza) x 122 cm (altezza). La capacità di carico è di circa 364 kg. La superficie di carico aperta misura circa 96 cm x 115 cm. La velocità massima del veicolo è di 24,1 km/h.</p> <p>Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con un sedile a panchina per 2 passeggeri (compreso il conducente). Esso è dotato di un cassoncino inclinabile con sponda ribaltabile.</p> <p>Cfr. fotografia B (*).</p>	8704 31 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91.</p> <p>Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87.</p> <p>Inoltre il veicolo non è progettato principalmente per il trasporto di persone (voce 8703), né può essere considerato come un autocarrello per il trasporto di merci su brevi distanze (voce 8709).</p>
<p>5. Autoveicolo a quattro ruote, azionato da un motore elettrico a batteria (48 volt), un peso a pieno carico pari a circa 620 kg e di dimensioni di circa 263 cm (lunghezza) x 122 cm (larghezza) x 122 cm (altezza). La capacità di carico è di circa 364 kg. La superficie di carico aperta misura 96 cm x 115 cm. La velocità massima del veicolo è di 24,1 km/h.</p> <p>Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con un sedile a panchina per 2 passeggeri (compreso il conducente). Esso è dotato di un cassoncino inclinabile con sponda ribaltabile.</p> <p>Cfr. fotografia B (*).</p>	8704 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704 e 8704 90 00.</p> <p>Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87.</p> <p>Inoltre il veicolo non è progettato principalmente per il trasporto di persone (voce 8703), né può essere considerato come un autocarrello per il trasporto di merci su brevi distanze (voce 8709).</p>
<p>6. Assortimento di utensili da cucina in legno di dimensioni ridotte composto da due cucchiaini (di 17 cm di lunghezza), una spatola (di 17 cm di lunghezza), due mestoli (rispettivamente di 8 e 11 cm di lunghezza), condizionati insieme per la vendita al minuto, in un involucri di plastica</p>	9503 70 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 e 9503 70 00.</p> <p>L'assortimento è escluso dal capitolo 44 ai sensi della nota 1, lettera p), dello stesso capitolo.</p>

(* Le fotografie/illustrazioni hanno un carattere puramente indicativo.

A)



B)



REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 1221/97. Il finanziamento comunitario di tali programmi viene accordato in funzione del patrimonio apicolo dei singoli Stati membri che figura nell'allegato al regolamento (CE) n. 2300/97.
- (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio apicolo.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2300/97.

- (4) Poiché l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede il 31 agosto come termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla campagna 2003/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dal testo ripreso in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2003/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 4.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apicolo
BE	100 000
DK	155 000
DE	893 000
EL	1 380 000
ES	2 397 840
FR	1 150 000
IE	20 000
IT	1 100 000
LU	10 213
NL	80 000
AT	336 139
PT	632 500
FI	47 000
SE	145 000
UK	274 000
EUR 15	8 720 692»

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003
relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi

battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII h, j, k, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o imma-

tricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII h, j, k, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII h, j, k, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 2003
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del
codice NC 1003 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per l'orzo sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 31 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1003 00 90 presentate il 31 luglio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2003

recante quindicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 2733]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/540/CE⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.
- (2) Le autorità competenti del Canada hanno informato ufficialmente la Commissione in merito agli emendamenti a taluni aspetti relativi al riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma equino notificato alla Commissione secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE.
- (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri due centri di raccolta dello sperma equino.

- (4) Occorre modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.
- (5) È di conseguenza opportuno modificare la decisione 2000/284/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 27.

ALLEGATO

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

1. Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
2. Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
3. Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
4. Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome approvato — Hyväksytyn aseman nimi — Hingsstationens namn
5. Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Hingsstationens adress
6. Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7. Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandennummer
8. Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
AE	UNITED ARAB EMIRATES ^(b)					
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires	SENASA	I-E14 (Integral-Equino 14)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services Qld DPI	Grindle Rd, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl	MS 465, Cambooya Qld 4358			

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
AU		Equine Artificial Breeding Services "Lumeah"	Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644	AQIS	NSW-AB-H-01	21.2.2001
AU		Equine Artificial Breeding Services "Alabar Bloodstock"	Alan Galloway Koyuga (near Echuca) Victoria 3622	AQIS	VIC-AB-H-01	30.10.2002
BB	BARBADOS ^(b)					
BG	BULGARIA					
BH	BAHRAIN ^(b)					
BM	BERMUDA ^(b)					
BO	BOLIVIA ^(b)					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
CA	CANADA	Ferme Canaco	89 Rang St.-André St.-Bernard de Lacolle Co. St.-Jean, Quebec, J0J 1V0	CFIA	4-EQ-01	23.2.2000
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood Ontario, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	12.2.1997
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt. Pleasant Road, R.R.2 Brantford Ontario, N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry Ontario, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.#2 Orton Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orton Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville Ontario, K0G 1N0	CFIA	5-EQ-06	4.5.1998
CA		Glengate Farms	PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville Ontario, L0P 1B0	CFIA	5-EQ-07	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.#5 Guelph Ontario, N1H 6J2	CFIA	5-EQ-08	10.1.1997
CA		Jou Veterinary Service	2409 Alps Road, R.R.1. Ayr Ontario, N0B 1E0	CFIA	5-EQ-09	30.10.2000
CA		AE Breeding Farm Dr Mike Zajac	19619 McGowan Road Mount Albert Ontario, L0G 1M0	CFIA	5-EQ-10	2.3.2000
CA		Equine Reproduction Services	Box 19, Site 4, RR1 Airdrie Alberta, T4B 2A3	CFIA	8-EQ-01	27.3.2003
CA		Maedowview Ilene Poole	23052 TWP Rd. 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6	CFIA	8-EQ-02	1.2.2002
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Instituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997
CH		Besamungsstation Pferd Gestüt Hanaya	Expohof CH-8165 Schleinikon	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-8E	6.5.1999
CL	CHILE					
CU	CUBA (6)					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
EG	EGYPT ^(b)					
FK	FALKLAND ISLANDS					
GL	GREENLAND					
HK	HONG KONG ^(b)					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY	Kabóka KFT	Tóth Árpád u. 2 8130 Enying	Ministry of Agriculture and Regional Development Animal Health and Food Control	HU 009L	2.4.2003
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
JO	JORDAN ^(b)					
JP	JAPAN ^(b)					
KG	KYRGYZSTAN ^(b)					
KR	REPUBLIC OF KOREA ^(b)					
KW	KUWAIT ^(b)					
LB	LEBANON ^(b)					
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
LY	LIBYA ^(b)					
MA	MOROCCO	Centre National d'Insémination Artificielle Équine de Bouzniaka (CNIAEB)	BP 52 Benslimane 13100	Ministry of Agriculture and Rural Development	0102	27.3.2003

2	3	4	5	6	7	8
MK ^(a)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					
MO	MACAO ^(b)					
MT	MALTA					
MU	MAURITIUS					
MY	MALAYSIA (PENINSULA) ^(b)					
MX	MEXICO	CEPROSEM Club Hípico "La Silla"	Monterrey Nuevo León	SAGARPA	02-19-05-96-E	2.8.2001
NZ	NEW ZEALAND	Animal Breeding Services Ltd.	3680 State Highway 3 RD2, Hamilton	MAF	NZSEQ-001	27.3.2002
NZ		Phoenician Stallion Collection Centre	75 Penrith Road RD2, Napier	MAF	NZSEQ-002	2.5.2002
OM	OMAN ^(b)					
PE	PERU ^(b)					
PL	POLAND					
PM	ST. PIERRE AND MIQUELON					
PY	PARAGUAY					
QA	QATAR ^(b)					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SA	SAUDI ARABIA ^(b)					
SG	SINGAPORE ^(b)					
SI	SLOVENIA					

2	3	4	5	6	7	8
SK	SLOVAK REPUBLIC					
SY	SYRIA ^(b)					
TH	THAILAND ^(b)					
TN	TUNISIA					
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO Box 90 Mt Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		Ansata Arabian Stud	234 Polk 130 Mena AR 71953	APHIS	03AR002-EQS	20.3.2003
US		OS CEDROS, USA	8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ001-EQS	7.1.2002
US		Steve Cruse — Show Horses	29251 N. Hayden Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ002-EQS	28.1.2002
US		Happy Valley Quarter Horses	12970 East Court Street Mayer, AZ 86333	APHIS	03AZ001-EQS	30.12.2002
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Ave. Pomona, CA 71758	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center CA 92082	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Rd. Solvang, CA 93463	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Rd Sloughhouse, CA 95683	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Ave. Los Olivos, CA 93441	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Rd. Anaheim, CA 92807	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US	Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999	

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Ave. 160 Porterville, CA 93257	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Ave. Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Rd Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000
US		Santa Lucia Farms	1924 W. Hwy 154 Santa Ynez, CA 93460	APHIS	01CA012-EQSE	16.2.2001
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA 93427	APHIS	01CA013-EQS	20.5.1997
US		Bishop Lane Farms	5525 Volkerts Rd Sabastopol, CA 95472	APHIS	01CA014-EQS	19.3.2001
US		Hunter Stallion Station	10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693	APHIS	02CA016-EQS	14.2.2002
US		OM EL ARAB International	1900 View Dr. Santa Ynez, CA 93460	APHIS	02CA022-EQS	22.3.2002
US		Pacific International Genetics	25725 68th Ave Los Mollinos, CA 96055	APHIS	03CA017-EQS	21.2.2003
US		Winner's Circle Equine Clinic, Inc.	39185 Diamond Valley Road Hemet, CA 92543	APHIS	03CA020-EQS	12.3.2003
US		Bradford Quarter Horses	24860 N. Tully Rd, Acampo, CA 95220	APHIS	03CA021-EQS	15.3.2003
US		Colorado State University Equine Reproduction Center	3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523	APHIS	02CO001-EQS	13.2.2002

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Windbank Farm	1620 Choptank Road Middletown, DE 19075	APHIS	01DE001-EQS	7.6.2001
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47th Ave. Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniels Road Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		University of Florida College of Veterinary Medicine	2015 SW 16th Avenue Gainesville, FL 32601	APHIS	01FL003-EQS	15.5.2001
US		Char-o-lot Ranch	34750 Hw. 70 Myakka City, FL 34251	APHIS	03FL004-EQS	15.1.2003
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN 46750	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mulick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000
US		White River Equine Centre	707 Edith Ave. Noblesville, IN 46060	APHIS	01IN004-EQS	15.3.2001

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Meadowbrook Farms	3400 S. 143rd Street East Wichita, KS 67232	APHIS	01KS001-EQS	28.2.2001
US		Kentuckiana Farm	PO Box 11743 Lexington, KY 40577	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Autumn Lane Farm	371 Etter Lane Georgetown, KY 40324	APHIS	01KY001-EQS	19.10.2001
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917	APHIS	98MD001-EQS	3.11.1997
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road, Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70th St. NE Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Anoka Equine Veterinary Services	16445 NE 70th St. Elk River, MN 55330	APHIS	01MN001-EQS	17.12.2001
US		Cedar Ridge Arabians	20335 Sawmill Rd Jordan, MN 55352	APHIS	03MN001-EQS	25.9.2001
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Rd. 810 Perryville, MO 63775	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC 27006	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Rd Lambertville, NJ 08530	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road, Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagherburgh Road Wallkill, NY 12589	APHIS	96NY001-EQS	31.8.2000
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Strawberry Banks Farm	1181 Quaker Rd. E. Aurora, NY 14052	APHIS	03NY003-EQS	24.1.2003
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH 43056	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Good Version	5224 Dearth Road Springboro, OH 45062	APHIS	01OH001-EQS	3.8.2001
US		DeGraff Stables	2734 N.E. Catawba Rd. Port Clinton, Ohio 43452	APHIS	03OH001-EQS	14.4.2003
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1, Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Rd. Yamhill, OR 97148	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honalee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.1999
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997

2	3	4	5	6	7	8
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Cryo-Star International	223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518	APHIS	01PA005-EQS	29.5.2001
US		Hempt Farms	250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 17050	APHIS	01PA006-EQS	16.8.2001
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718 Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		6666 Ranch	PO Box 130 Guthrie, TX 79236	APHIS	00TX013 -EQS	17.10.2000
US		Michael Byatt Arabians	7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950	APHIS	00TX014-EQSE	9.11.2000
US		DLR Ranch	5301 FM 1885 Weatherford, TX 76088	APHIS	01TX015A-EQSE	7.2.2001

1: 4/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		RB Quarter Horse	1346 Prarie Grove Rd Valley View, TX 76272	APHIS	01TX017-EQS	22.10.2001
US		LKA, Inc.	360 Leea Lane Weatherford, TX 76087	APHIS	01TX018-EQS	6.11.2001
US		Bullard Farms	250 Shady Oak Dr. Weatherford, TX 76087	APHIS	02TX018-EQS	18.1.2002
US		Watkins Equine Breeding Center	453 McCarthy Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX019-EQS	8.2.2002
US		Arabians LTD, Inc.	8459 Rock Creek Rd. Waco, TX 76708	APHIS	02TX020-EQS	26.2.2002
US		Tommy Manion, Inc.	PO Box 94 Aubrey, TX 76207	APHIS	02TX021-EQS	21.3.2002
US		Kedon Farms	2357 Advance Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX022-EQS	18.4.2002
US		Crosby Farms	8459 FM 455E Pilot Point, TX 76258	APHIS	02TX023-EQS	27.6.2002
US		Gresham Veterinary Hospital	11187 CR 168 Tyler, TX 75703	APHIS	03TX001-EQS	29.1.2003
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Equine Reproduction Concepts	111 Hackleys Mill Road Amissville, VA 20106	APHIS	02VA003-EQS	12.11.2002
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
US		Battle Hill Farm	HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901	APHIS	01WV001	13.11.2001
US		Snowy Range Ranch	251 Mandel Lane Laramie, WY 82070	APHIS	01WY001-EQS	1.2.2001

2	3	4	5	6	7	8
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA ^(b)					

^(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações atualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta Nationerna slutförts

^(b) Sólo espermata procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sêmen colhido de cavalos registrados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2003

che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire alcuni dipartimenti della Francia e una provincia dell'Italia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione di tale malattia

[notificata con il numero C(2003) 2786]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella decisione 2001/618/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/130/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky è applicato in Francia da vari anni. Diversi dipartimenti francesi sono stati riconosciuti indenni dalla malattia con la decisione 2001/618/CE.
- (3) Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, la Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa attestante che i dipartimenti di Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Haute-Savoie, Isère, Manche, Mayenne, Seine-et-Marne e Yvelines sono indenni dalla malattia di Aujeszky.
- (4) Il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dai suddetti dipartimenti francesi.
- (5) Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CE, la Francia ha presentato anche la documentazione concernente il programma di eradicazione applicato nei dipartimenti di Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord e ha chiesto l'approvazione di detto programma.

- (6) Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CE, l'Italia ha presentato la documentazione riguardante il programma di eradicazione applicato nella provincia di Bolzano ed ha chiesto l'approvazione di detto programma.
- (7) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/618/CE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

- Danimarca: Tutte le regioni.
- Germania: Tutte le regioni.
- Francia: I dipartimenti di Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.
- Lussemburgo: Tutto il territorio.
- Austria: Tutte le regioni.
- Finlandia: Tutte le regioni.
- Svezia: Tutte le regioni.
- Regno Unito: Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles.

ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

- Belgio: Tutto il territorio.
- Francia: I dipartimenti di Ain, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais.
- Italia: La provincia di Bolzano.
- Paesi Bassi: Tutto il territorio.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2003

che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina

[notificata con il numero C(2003) 2787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/137/CE ⁽⁵⁾, si applica all'Argentina, al Brasile, al Cile, alla Colombia, al Paraguay e all'Uruguay.
- (2) Le autorità veterinarie del Paraguay hanno informato la Commissione che un focolaio di afta epizootica si è manifestato vicino alla frontiera con l'Argentina. Il Paraguay non è attualmente autorizzato a esportare carni fresche nella Comunità europea.
- (3) La zona di sorveglianza del focolaio comprende una parte del territorio dell'Argentina.
- (4) Le autorità veterinarie argentine hanno immediatamente messo in atto misure intese a evitare la diffusione della malattia nel loro territorio, prevedendo in particolare la vaccinazione e il controllo dei movimenti degli animali nelle province lungo la zona di frontiera. Le autorità argentine hanno immediatamente informato i servizi della Commissione in merito a tali misure.
- (5) Tenuto conto del rischio potenziale della malattia in questa zona di frontiera e delle misure adottate tempestivamente dalle competenti autorità veterinarie argentine,

è sufficiente sospendere, per un periodo di tempo limitato, l'importazione di carni bovine disossate e mature provenienti unicamente dai dipartimenti di Ramon Lista e Rivadavia.

- (6) Occorre pertanto modificare la decisione 93/402/CEE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 54.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Delimitazione dei territori dell'america del sud ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	1/2001	Tutto il paese
	AR-1	4/2002	Le province di Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa (escluso il territorio di Ramon Lista) ⁽¹⁾ , Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta (escluso il territorio di Rivadavia) ⁽¹⁾ , San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero e Tucuman
	AR-3	1/2002	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
Brasile	BR	1/1993	Tutto il paese
	BR-1	2/2001	Gli Stati di: Rio Grande do Sul; Parana, Minas Gerais (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murquinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiabá (esclusi i comuni di San Antonio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itaquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
	BR-2	1/2002	Mato Grosso do Sul: comune di Sete Quedas
Cile	CL	1/1993	Tutto il paese
Colombia	CO	1/1993	Tutto il paese
	CO-1	1/1993	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.
	CO-2	1/1993	I comuni di Arboletas, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartado, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Uramitá, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino.
	CO-3	1/1993	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.
Paraguay	PY	1/1993	Tutto il paese
	PY-1	1/2002	Chaco centrale e regione di San Pedro
Uruguay	UY	1/2001	Tutto il paese

⁽¹⁾ Questa eccezione si applica soltanto fino al 15 settembre 2003.»

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.
- (3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio.
- (4) La cooperazione tra Stati membri, basata sul principio del riconoscimento reciproco e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie, presuppone la sicurezza che le decisioni da riconoscere e attuare saranno sempre adottate in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.
- (5) I diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede dovrebbero essere salvaguardati.
- (6) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di

mettere sotto sequestro un bene che forma oggetto di un provvedimento di blocco o sequestro qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non ha come effetto quello di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

⁽¹⁾ GU C 75 del 7.3.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene o la prova;
- c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
- d) «bene»: ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che:
- sia il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure
 - costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati;
- e) «prova»: gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Figure di reato

1. La presente decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi:

- a) a fini probatori; oppure
- b) per la successiva confisca dei beni.

2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato di emissione e se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro,
- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 14 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera a), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera b), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge di tale Stato, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

TITOLO II

PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO

Articolo 4

Trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2. Il Regno Unito e l'Irlanda possono, anteriormente alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, specificare in una dichiarazione che il provvedimento di blocco o di sequestro, corredato del certificato, deve essere trasmesso attraverso l'autorità centrale precisata nella rispettiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere modificata da un'ulteriore dichiarazione o ritirata in qualsiasi momento. La dichiarazione, o il relativo ritiro, è depositata presso il segretariato generale del Consiglio e comunicata alla Commissione. Tali Stati membri possono in qualsiasi momento limitare, con una dichiarazione successiva, la portata della suddetta dichiarazione per dare un effetto più ampio al paragrafo 1. Potranno farlo nel momento in cui entreranno in vigore in essi le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen.

3. Qualora l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non sia nota, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea⁽¹⁾, affinché fornisca informazioni al riguardo.

4. Qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve un provvedimento di blocco o di sequestro non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, il provvedimento di blocco o di sequestro all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione.

⁽¹⁾ Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 19 del 7.7.1998, pag. 4).

Articolo 5

Riconoscimento ed esecuzione immediata

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono un provvedimento di blocco o di sequestro, trasmesso a norma dell'articolo 4, senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 8.

Ogniquale sia necessario garantire che la prova ottenuta sia valida e sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione osserva inoltre le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro.

L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro con qualsiasi mezzo che produca una traccia scritta.

2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dal provvedimento di blocco o di sequestro è deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione.

3. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione decidono e comunicano al più presto la decisione relativa ad un provvedimento di blocco o di sequestro e, quando possibile, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di blocco o di sequestro.

Articolo 6

Durata del blocco o del sequestro

1. Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto sequestro fino a quando non abbia risposto in maniera definitiva alla richiesta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Lo Stato di esecuzione può, tuttavia, previa consultazione dello Stato di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, imporre condizioni, adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata del blocco o del sequestro. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento, esso ne informa lo Stato di emissione e gli dà la possibilità di formulare osservazioni.

3. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza indugio a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tali circostanze spetta allo Stato di esecuzione revocare al più presto il provvedimento.

Articolo 7

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro solo qualora:

- a) il certificato di cui all'articolo 9 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione;
- b) vi siano immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso;
- c) dalle informazioni contenute nel certificato risulti immediatamente evidente che l'assistenza giudiziaria prestata ai sensi dell'articolo 10 per il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro violerebbe il principio del *ne bis in idem*;
- d) se, in uno dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il fatto che è alla base del provvedimento di blocco o di sequestro non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria competente può:

- a) imporre un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto, completato o corretto; o
- b) accettare un documento equivalente; o
- c) qualora si ritenga sufficientemente informata, dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo.

3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. Parimenti, è notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione l'impossibilità pratica di eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene o

la prova siano scomparsi, siano stati distrutti, non si trovino nel luogo indicato nel certificato, o l'ubicazione del bene o della prova non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Articolo 8

Motivi di rinvio dell'esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso a norma dell'articolo 4:

- a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;
- b) qualora i beni o la prova interessati abbiano già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali fino alla revoca di tale provvedimento;
- c) qualora, nel caso di un provvedimento di blocco o di sequestro di un bene nell'ambito di procedimenti penali in vista della sua successiva confisca, tale bene sia già oggetto di un provvedimento preso nel corso di altri procedimenti nello Stato di esecuzione e sinché tale provvedimento non è sospeso. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione di ogni altro provvedimento di sequestro al quale possa essere sottoposto il bene in questione.

Articolo 9

Certificato

1. Il certificato, il cui formulario figura nell'allegato, è firmato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione che ha ordinato il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2. Il certificato deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 10

Successivo trattamento del bene bloccato o sotto sequestro

1. Le decisioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4:
 - a) sono accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione;

o
 - b) sono accompagnate da una richiesta di confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;

o
 - c) contengono un'istruzione nel certificato volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b). Lo Stato di emissione indica nel certificato la data (prevista) per l'inoltro della richiesta. Si applica l'articolo 6, paragrafo 2.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate dallo Stato di emissione e trattate dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e delle norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca.

3. Tuttavia, in deroga alle norme sull'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 2, lo Stato di esecuzione non può rifiutare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), a motivo dell'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni.

Articolo 11

Mezzi di impugnazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi; l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri.

2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di blocco o di sequestro possono essere contestati soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

3. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne è informata, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione.

4. Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate.

5. Lo Stato di emissione assicura che i termini entro i quali promuovere l'azione di cui al paragrafo 1 siano applicati in modo atto a garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo.

Articolo 12

Risarcimento

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 11 dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 4, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 2 agosto 2005.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 2 agosto 2006 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNI

ALLEGATO

CERTIFICATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9

a) Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

Denominazione ufficiale:

.....

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

.....

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria di emissione:

.....

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

.....

.....

b) Autorità competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera a):

Denominazione ufficiale:

.....

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

.....

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

.....

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

.....

.....

- c) Qualora siano state completate le lettere a) e b), indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorità:
- Autorità di cui alla lettera a)
- Autorità di cui alla lettera b)

- d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito):
- Denominazione dell'autorità centrale:
-
- Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):
-
- Indirizzo:
-
- Numero di riferimento del fascicolo:
- Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/città)
- Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/città)
- E-mail:

- e) Provvedimento di blocco o di sequestro:
1. Data e, se del caso, numero di riferimento
 2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro
 - 2.1. Successiva confisca
 - 2.2. Acquisizione di prove
 3. Descrizione delle formalità e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso)

- f) Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro:
- Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione:
1. a) descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato)
 - b) descrizione precisa della prova
 2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto)
 3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione)

.....

.....

g) (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile):

1. Persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

.....

2. Persone giuridiche

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione:

Sede statutaria:

.....

h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

Confisca

1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca

1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il (data)

1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento

1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2

o

Acquisizione di prove

2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova

2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento

oppure

2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione

2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1

i) Reati:

Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorità giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato:

.....

Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

.....

1. Contrassegnare, se del caso, una o più delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro;
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- furti organizzati o con l'uso di armi
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsioni
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1:

.....

j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione:

Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'azione può essere promossa

Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione

Termine entro il quale promuovere l'azione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione:

Nome:

Persona da contattare (se del caso):

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

.....

.....

l) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro è allegato al certificato.

Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)